Dichiarazione REACH

Gennaio 2024

LECTA ottempera ai requisiti definiti dal Regolamento REACH

Il Regolamento europeo (EC) nº 1907/2006 (di seguito denominato REACH, acronimo inglese che sta per Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) è entrato in vigore il 1° giugno 2007, imponendo al settore industriale una maggiore responsabilità nella gestione dei rischi associati alle sostanze chimiche e nelle informative di sicurezza relative alle medesime sostanze, allo scopo di migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente. Tale Regolamento prevede la registrazione presso l'ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) di qualsiasi sostanza chimica prodotta nell'Unione Europea e/o importata al suo interno.

Il Regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, siano esse in quanto tali, sotto forma di miscele o contenute in articoli. Carta, cartone, etichette autoadesive e gli imballaggi dei nostri prodotti sono definiti “articoli” secondo il REACH.

Registrazione di sostanze:

Nel caso di LECTA, il Regolamento REACH richiede unicamente la registrazione di specifiche sostanze chimiche impiegate nella produzione di cellulosa presso lo stabilimento di Saragozza (Spagna).

Qualsiasi altra sostanza chimica impiegata nella produzione di carta patinata, non patinata e speciale non richiede la registrazione da parte di LECTA, bensì, se necessario, da parte dei singoli fornitori. Di conseguenza, LECTA ha richiesto a tutti i propri fornitori una dichiarazione scritta in cui si certifica il pieno adeguamento ai requisiti definiti dal Regolamento REACH.

LECTA ha provveduto alla registrazione presso l'ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) delle seguenti sostanze chimiche intermedie impiegate nella produzione di cellulosa, ottemperando così ai requisiti definiti dal Regolamento REACH:

Ossido di calcio	nº 01-2119475325-36-0109
Diossido di cloro	nº 01-2119492305-37-0010
Black liquor	nº 01-2119541681-41-0004
Green liquor	nº 01-2119539462-39-0001
White liquor	nº 01-2119582793-25-0006

Elenco di sostanze SVHC:

Lecta dichiara che, secondo le informazioni ricevute dai fornitori di prodotti chimici, le composizioni e i processi dei prodotti fabbricati negli stabilimenti Lecta non includono sostanze indicate nell’ultimo aggiornamento della lista SVHC (Substances of Very High Concern), del Regolamento REACH, in quantità superiore allo 0,1% (w/w), ad eccezione di:

· 4,4'- Sulfonil difenolo (bisfenolo S), con No. CAS 80-09-1, utilizzato in vari tipi di carta:

  · Carta termica: Termax TES, Termax TES+, Termax TFS, Termax TC20S.

  · Prodotti autoadesivi con i siguenti frontali di carta termica: Thermal Eco BPA Free, Thermal Eco DfE BPA Free, Thermal Top FD BPA Free.

LECTA ha richiesto a tutti i propri fornitori di materie prime e additivi di certificare l'assenza di dette SVCH in contenuto superiore alla suddetta quantità (0,1%) nei prodotti forniti.

L'elenco delle SVCH è soggetto a frequenti aggiornamenti e, in alcuni casi, a integrazioni, pertanto LECTA continuerà a rispettare pienamente il Regolamento REACH in ogni sua forma.

· **Allegato XIV:** …i prodotti fabbricati da Lecta non contengono sostanze incluse in detto allegato in quantità superiore allo 0,1% (w/w) in peso.

· **Allegato XVII:** …i prodotti fabbricati da Lecta non contengono sostanze incluse in detto allegato in quantità superiore allo 0,1% (w/w) in peso, ad eccezione dei complessi adesivi con frontale in PVC, che contengono uno ftalato incluso nella voce 52 del suddetto Allegato XVII.

LECTA si impegna a fornire regolarmente informazioni sulle misure intraprese per ottemperare al Regolamento REACH.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il nostro team commerciale.

Maggiori informazioni sull'impegno di LECTA per la sostenibilitá sono disponibili all'indirizzo www.lecta.com